

FORUM: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

**Gli esperti nella sfera pubblica piattafomizzata:
spunti dalla comparazione sul ruolo delle comunità
epistemiche nel discorso pubblico digitale***

Matteo Monti

SOMMARIO: 1. Introduzione: il ruolo degli esperti in democrazia.
- 2. La sfera pubblica piattafomizzata e i tentativi di ricostruire uno spazio per gli esperti al suo interno: il nodo delle piattafome in Italia e negli USA. - 3. Legittimità costituzionale del *favor* per gli esperti nel discorso pubblico: una panoramica degli spazi di azione in Italia e negli USA. - 4. Conclusioni: alla ricerca del quarto diritto aletico (online).

1. Introduzione: il ruolo degli esperti in democrazia

Il ruolo degli esperti e delle comunità epistemiche è sempre stato al centro del funzionamento delle società umane in base a quel concetto di “divisione del lavoro epistemico” che affida determinati compiti a soggetti specificamente formatesi per svolgerli. Fin dall’antichità è, tuttavia, emerso il *cleavage* fra “politica” ed *expertise*, o meglio fra “razionalità” dei saperi esperti e “irrazionalità” del *quivis de populo*¹. Rimasto parzialmente dormiente nelle democrazie censitarie dell’800, questo *cleavage* è riaffiorato con tutta la sua forza al momento della affermazione della democrazia di massa, del suffragio universale e dell’uguaglianza politica². È proprio nella democrazia liberale e

* L’articolo è stato sottoposto, in conformità al Regolamento della Rivista, a *double blind peer review*.

¹ «From Plato to Madison, there is a long tradition of such arguments against democracy, often in terms of the epistemic superiority of experts or the propertied elite». J. Bohman, *Deliberative Democracy and the Epistemic Benefits of Diversity*, in *Episteme*, 3(3), 2006, p. 176.

² Cfr. J. Brennan, *Against Democracy*, Princeton, 2016. Si veda anche per interessanti considerazioni sull’isocrazia: E. Grosso, *Malattia mentale e suffragio*

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

pluralista novecentesca, complici anche un'espansione dei saperi scientifici e un'evoluzione delle tecnologie, che il tema del ruolo degli esperti nel discorso pubblico è infatti divenuto centrale. Rispetto a questa tematica negli studi non giuridici, salvo alcune posizioni estreme volte a negare la valenza dell'*expert knowledge* in democrazia in nome di un'uguaglianza assoluta fra individui o come portato di una concezione ottimista della democrazia stessa che non abbisognerebbe dei saperi esperti per funzionare³, è stata più volte riaffermata la necessità della presenza degli esperti nella sfera pubblica e più in generale nella democrazia⁴. In questa prospettiva, il rapporto esperti-cittadini nell'agorà democratica sembra da doversi concepire come un rapporto biunivoco in cui i cittadini, mediante i partiti politici o i movimenti di opinione, sollevano una questione e gli esperti contribuiscono a darvi una connotazione tecnica⁵: gli elementi di carattere sociologico che come un fiume carsico scorrono sotto la superficie di questa teoria filosofico-politologica della democrazia liberale sono quello della fiducia nelle comunità epistemiche e quello della necessaria consapevolezza da parte dei cittadini che anche gli esperti possono sbagliare⁶. In questo contesto è inoltre utile ricordare

universale: le aporie dell'isocrazia. Rileggendo "La giornata di uno scrutatore" di Italo Calvino, in Costituzionalismo.it, 2, 2018.

³ Una ricostruzione di queste posizioni è svolta da I. Cerovac, *The Role of Experts in a Democratic Society*, in *Journal of Education Culture and Society*, 7(2), 2016, p. 75 ss. Si veda la letteratura *ivi* richiamata. Più diffusamente anche in: I. Cerovac, *Epistemic Democracy and Political Legitimacy*, Londra, 2020.

⁴ La letteratura è sul punto sterminata, *ex multis* si veda: A. Buchanan, *Political Liberalism and Social Epistemology*, in *Phil. & Pub. Aff.*, 32, 2004; P. Kitcher, *Science Truth and Democracy*, Oxford, 2001; M. Dorato, *Disinformazione scientifica e democrazia*, Milano, 2019; M.B. Brown, *Science in Democracy. Expertise, Institutions and Representations*, Cambridge (MA), 2009.

⁵ «Democracy cannot function when every citizen is an expert. Yes, it is unbridled ego for experts to believe they can run a democracy while ignoring its voters; it is also, however, ignorant narcissism for laypeople to believe that they can maintain a large and advanced nation without listening to the voices of those more educated and experienced than themselves». T. Nichols, *The Death of Expertise. The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters*, Oxford, 2017, p. 208.

⁶ K.P. Whyte - R.P. Crease, *Trust, expertise, and the philosophy of science*, in *Synthese*, 177, 2010; T. Nichols, *op. cit.*, p. 170 ss.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

che in molti settori le certezze scientifiche sono poche e le decisioni da prendere urgenti⁷.

Il tema del ruolo e dello spazio del sapere esperto nella sfera pubblica è da ultimo prepotentemente ri-emerso con la rivoluzione digitale e la conseguente caduta delle barriere medialità che caratterizzavano il mondo offline⁸: su Internet si assiste difatti alla «*transformation of audiences [...] into practitioners*»⁹. Nell'*information disorder*, disinformazione sistemica, populismo digitale e *infodemia* che connotano la sfera pubblica piattaforma¹⁰ le *informazioni* degli esperti sono state poste sullo stesso piano delle *opinioni* del *quivis de populo* quando addirittura non sono scomparse nel marasma delle interazioni sui social networks o sulle pagine consultabili dai motori di ricerca. In questo scenario tecnologico, appare in primo luogo d'interesse analizzare quali contro-misure si stiano prendendo nei vari ordinamenti giuridici per arginare la scomparsa delle comunità epistemiche nel dibattito online, che sempre di più assume una rilevanza pregnante per la democrazia, e in secondo luogo quali siano i fondamenti costituzionali di un eventuale *favor* per le manifestazioni del pensiero degli esperti sulle piattaforme digitali.

Quest'articolo intende, dunque, indagare come si sta ricostruendo un ruolo per l'*expert knowledge* nella sfera pubblica piattaforma e quale sia (se vi è) il fondamento costituzionale delle azioni volte a favorire le manifestazioni del pensiero degli esperti nel discorso pubblico.

In tal senso, si può osservare che rispetto al ruolo dei saperi esperti nella sfera pubblica non appare presente una ricostruzione esaustiva di diritto costituzionale o comparato che ne delinea funzioni e posizione. Quale ruolo le comunità epistemiche debbano rivestire in

⁷ S.O. Funtowicz - J. R. Ravetz, *Science for the Post-normal Age*, in *Futures*, 25(7), 1993.

⁸ Già prima della piattaforma della sfera pubblica era emerso questo tema, nell'Internet pre-piattaforme: E. Falletti, *Internet: la diffusione della cultura non accademica e la formazione dell'opinione pubblica*, in *Cyberspazio e diritto*, 10 (3/4), 2009.

⁹ P.L. Sacco, *Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 structural funds programming*, in *EENC Paper*, 2011, p. 7.

¹⁰ M. Sorice, *La «piattaformizzazione» della sfera pubblica*, in *Comunicazione politica*, 3, 2020.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

una società democratica è stato affrontato dai giuristi da altri angoli visuali, per esempio l'apporto degli esperti al *policy-making*, alla valutazione delle politiche pubbliche o alle perizie giudiziali. Si tratta di "ambiti del discorso" più ridotti rispetto alla sfera pubblica (i gabinetti di governo, le commissioni parlamentari, le aule dei tribunali), in cui però il riconoscimento di un *favor* per il sapere degli esperti avviene in maniera palese e pacifica.

L'obiettivo di questo articolo è allora quello di comprendere il fondamento costituzionale della diadi, formulata da Franca D'Agostini e Maurizio Ferrera, del terzo e del quarto diritto aletico, ossia la coppia di diritti aletici che prevede il diritto di essere riconosciuti come fonti affidabili di "verità" e quello di disporre di autorità epistemiche affidabili¹¹: «Il DA3 sembra essere un ovvio prolungamento, in sede di politiche antidiscriminatorie, della libertà di espressione: tutti hanno in linea di principio il diritto di esprimersi e manifestare le proprie opinioni. Ma il diritto all'ascolto, così inteso, ha dei limiti: non tutti sono esperti di tutto, e il ricorso alla verità delle fonti ufficiali [fonti affidabili di conoscenza] è inevitabile. Incontriamo allora il DA4, il cui scopo è limitare la sproporzionata osservanza del DA3, conferendo dignità discriminante alle istituzioni aletiche»¹². Ovviamente quest'angolo visuale non esaurisce gli ambiti di studio del ruolo degli esperti nel discorso pubblico; in questa sede non si intende per esempio aprire il vaso di pandora della questione del pluralismo in seno alle comunità epistemiche, che soprattutto durante la pandemia ha spesso creato confusione nel grande pubblico¹³, né interrogarsi sul modo in cui

¹¹ In un quadro più generale questi diritti *aletici* devono però essere letti congiuntamente con i primi due, ossia quelli legati a un'educazione aletica, e con gli ultimi due, volti a garantire una società aletica: F. D'Agostini - M. Ferrera, *La verità al potere: sei diritti aletici*, Torino, 2019.

¹² F. D'Agostini - I. Gronchi, *Filosofia, verità e democrazia*, in M. Monti (a cura di), *La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale*, numero monografico *federalismi.it* (www.federalismi.it), 11, 2020, p. 27.

¹³ «Questo amplia la portata di un dilemma probabilmente irrisolvibile in modo definitivo: come evitare che il fisiologico dibattito tra gli esperti si traduca in frangenti così delicati in disorientamento e confusione informativa per i cittadini?». M. Bucchi, *Comunicare la scienza "in tempo di guerra": il ruolo degli esperti in pubblico e quello della formazione*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue 1, 2020, p. 580.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

gli esperti *dovrebbero* comunicare con i cittadini¹⁴. Nello stesso modo non si intende soffermarsi su quali siano i limiti *disciplinari* alle manifestazioni del pensiero degli esperti nel *public discourse* o su come si possano escludere da esso i fenomeni patologici (comunicazioni viziate da conflitti di interesse, errori grossolani, errata qualifica di un esperto come tale)¹⁵. Nel declinare la domanda di ricerca non si vuole, in particolare, ignorare il valore del pluralismo (da promuovere, anzi) insito nelle comunità epistemiche ma esplorare se esista un *favor* per gli esperti rispetto ai non esperti, nella consapevolezza che i mezzi di comunicazione possono dare voce a un esperto o a un altro a seconda delle proprie inclinazioni, presentando una visione del problema o, in nome del pluralismo interno, più visioni dello stesso problema¹⁶.

Nello specifico la domanda di ricerca verrà ritagliata sul ruolo degli esperti nella sfera pubblica piattaforma perché l'avvento della Rete ha evidenziato in maniera chiarissima la crisi dell'*expert knowledge* e ha condotto alla formulazione di misure volte alla ricostruzione di un rapporto pubblico-esperti che interroga il costituzionalista e il comparatista in relazione al suo fondamento giuridico-costituzionale.

¹⁴ Per una ricostruzione: A. L'Astorina, *Il rapporto scienza-società: una questione di comunicazione?*, in M. Malvicini (a cura di), *Il governo dell'emergenza. Politica, scienza e diritto al cospetto della pandemia COVID-19*, Napoli, 2021. Per una panoramica ampia della comunicazione della scienza: M. Bucchi - B. Trench (eds.), *Handbook of Public Communication of Science*, Londra, 2008.

¹⁵ Come ben evidenziato da Nichols, infatti, non solo si può assistere a casi di errori grossolani, ma anche a conflitti di interesse o vere e proprie "frodi" nella diffusione dell'*expert knowledge* come anche dell'erroneo riconoscimento di *expertise* in capo a un soggetto (T. Nichols, *op. cit.*, p. 170 ss.).

¹⁶ In questo senso, se anche questa pluralità di voci potrebbe, secondo certe visioni, contribuire non al disordine informativo ma all'infodemia, occorre rilevare che si tratta di un fenomeno ontologicamente diverso rispetto alla concorrenza di voci esperte e voci non esperte in campo scientifico (non in campo politico o di *policy making*): si tratta di un fenomeno che finirebbe per fornire al pubblico informazioni affidabili sui fatti scientifici e dare conto di eventuali dibattiti in seno alla comunità epistemica di riferimento, non a sovrapporre informazioni ascientifiche e scientifiche. In questo senso, la presenza di una pluralità di voci appare evidente in quegli ambiti in cui "opera" la scienza post-normale (S.O. Funtowicz - J. R. Ravetz, *op. cit.*).

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

Per svolgere questa domanda di ricerca si analizzeranno due sistemi giuridici: quello italiano (e dell'UE)¹⁷ e quello statunitense. La scelta di questi due ordinamenti risponde alla logica della comparazione dei casi prototipi¹⁸: gli Stati Uniti e l'UE si pongono infatti come i due principali attori nella regolazione del digitale ma sono anche portatori di due concezioni molto diverse di discorso pubblico e libertà di espressione¹⁹.

Dal punto di vista terminologico, si può invece sottolineare come in questo scritto si farà riferimento al concetto di “esperto” per definire un soggetto appartenente a una determinata comunità epistemica e detentore di un sapere specialistico²⁰; si eviterà sia la dizione di intellettuale²¹ che quella più limitata di “accademico”²². Nella dizione più ampia di “esperto” si potrà includere sia il professionista che il divulgatore sia l'accademico che l'intellettuale.

¹⁷ La scelta di analizzare congiuntamente l'ordinamento italiano ed europeo come parte di un unico case-study deriva soprattutto da due questioni: i. lo stadio avanzato di integrazione dei due ordinamenti, soprattutto in materia di regolazione del digitale; ii. l'influenza che la normativa europea gioca in ambito nazionale ed una certa ritrosia del legislatore italiano a legiferare sul *free speech* online.

¹⁸ R. Hirschl, *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2014, p. 256 ss.

¹⁹ La scelta di questi due ordinamenti appare infatti spesso fatta propria dagli studiosi che si occupano del *free speech* e in particolare di quello digitale: O. Pollicino, *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet*, Oxford, 2021; M. Bassini, *Internet e libertà di espressione*, Roma, 2019; ma anche M. Manetti, *Regolare Internet*, in *Rivista di diritto dei media* (rivista.medialaws.eu), 2, 2020, p. 35 ss. Per una ricostruzione approfondita dei paradigmi costituzionali alla base delle concezioni americana e italo-europea del discorso pubblico: C. Caruso, *La libertà di espressione in azione: contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna, 2013; E. Stradella, *La libertà di espressione politico-simbolica e i suoi limiti: tra teorie e «prassi»*, Torino, 2008.

²⁰ A.I. Goldman, *Foundations of Social Epistemics*, in *Synthese*, 73 (1).

²¹ Z. Bauman and B. Bongiovanni, voce *Intellettuali*, in *Enciclopedia delle scienze sociali Treccani*, 1996. Si pensi anche all'influenza giocata dall'idea dell'intellettuale organico gramsciano sulla concettualizzazione di questo termine. Cfr. A. Cavalli, *Esperti, intellettuali e opinione pubblica*, in *il Mulino*, 6, 2001.

²² Il titolo accademico non può essere infatti considerato un pre-requisito. In determinati campi e settori – si pensi alla conoscenza di un determinato luogo e alle sue condizioni ambientali – persino un allevatore di pecore potrebbe rientrare in questo novero: K.P. Whyte - R.P. Crease, *op. cit.*, p. 416.

In relazione alla struttura dell'articolo, la prima parte del saggio sarà dedicata agli strumenti pubblici e privati che si stanno approntando nei due ordinamenti in esame per ricostituire un ruolo degli esperti nella sfera pubblica digitale, mentre la seconda parte cercherà di indagare i fondamenti costituzionali di tali iniziative nei due ordinamenti. Le conclusioni cercheranno di tracciare alcune tendenze comuni a entrambi gli ordinamenti e tenteranno di delineare alcune osservazioni di merito sul ruolo degli esperti nel mondo digitale.

2. La sfera pubblica piattaforma e i tentativi di ricostruire uno spazio per gli esperti al suo interno: il nodo delle piattaforme in Italia e negli USA

Dal punto di vista tecnologico, la disintermediazione introdotta, originariamente, dall'avvento della Rete piattaforma e l'importanza assunta dalle piattaforme come strumento d'informazione hanno completamente stravolto i meccanismi classici con cui si svolgeva il dibattito pubblico e le modalità in cui si articolava la sfera pubblica dal punto di vista della circolazione dell'*informazione*²³. Questa trasformazione ha impattato sul ruolo che le comunità epistemiche svolgevano nel discorso pubblico. Sulla *death of expertise*, per usare la dizione di Nichols²⁴, ha influito certamente una serie di fenomeni, dal populismo a una generale crisi di fiducia nella scienza legata a una sua erronea rappresentazione come infallibile, quello però che in questa sede si analizzerà è la dimensione del *medium* che ha reso possibile questo sovvertimento delle gerarchie epistemiche: «la disintermediazione della Rete ha finito con il veicolare l'idea che con un motore di ricerca da consultare tutti possono sapere tutto e non c'è

²³ Recentemente si è parlato di «Platformisation of news distribution» (B. Martens - L. Aguiar - E. Gomez-Herrera - F. Mueller-Langer, *The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news*, (JRC Technical Reports 2018), in www.ec.europa.eu, p. 15), quello di cui si potrebbe parlare per non circoscrivere il fenomeno alla sola cronaca è «piattaformizzazione della distribuzione di informazioni».

²⁴ T. Nichols, *op. cit.*

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

bisogno di essere esperti di nulla, e al diavolo i professoroni»²⁵. I nuovi mezzi della Rete, o meglio la piattaforma della sfera pubblica, hanno infatti “schiacciato” in molti campi le comunità epistemiche, facendole scomparire dal dibattito pubblico o relegandole ai suoi margini. A questa tendenza ovviamente si possono trovare eccezioni, come il ruolo giocato sui social da alcuni epidemiologi durante la pandemia in Italia. Tuttavia, salvo questi casi isolati, gli esperti appaiono star “perdendo” la sfida della Rete.

Rispetto a questo scenario, negli ultimi anni si può tuttavia registrare una tendenza nei due ordinamenti oggetto di studio a (ri)stabilire una funzione dei saperi esperti nella sfera pubblica piattaforma. Si tratta di tentativi volti a predisporre una forma di *favor*, o meglio di visibilità, per quelle fonti “affidabili” che non solo potrebbe aiutare a contrastare la *misinformation*²⁶ ma anche a ritagliare un ruolo per le comunità epistemiche nella nuova agorà digitale.

In relazione all’ordinamento euro-italiano le maggiori azioni volte a una ricostruzione di uno spazio per l’*expert knowledge* nel discorso pubblico digitale sono giunte dall’Unione Europea e dall’azione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom). Per quanto concerne l’azione legislativa nazionale, infatti, occorre rilevare come i tre progetti di legge sviluppati nel 2017 per contenere la disinformazione si siano limitati a proporre discutibili o inapplicabili reati *anti-fake news* (ddl Gambaro - DDL n. S. 2688, 17^a Legislatura, ddl Zanda-Filippin - DDL n. S. 3001, 17^a Legislatura) o a tentare di limitare la disinformazione tramite il contrasto all’anonimato (ddl De Girolamo - DDL n. C. 4692, 17^a Legislatura). Si potrebbero descrivere le azioni proposte da questi disegni di legge più come azioni “difensive”, censorie della disinformazione, che “proattive” nel ricostruire un ruolo per i giornalisti e gli esperti nella sfera pubblica digitale. In chiave para-legislativa, si può inoltre osservare come nemmeno nell’istituzione della “Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso

²⁵ M. Adinolfi, *Hanno tutti ragione? Post-verità, fake news, big data e democrazia*, Roma, 2019, p. 50. Cfr. M. Ferraris, *Postverità e altri enigmi*, Bologna, 2017, p. 26 ss.; si veda anche G. Vattimo, *La società trasparente*, Milano, 1989 e Id., *Addio alla verità*, Roma, 2009.

²⁶ Cfr. C. Sunstein, *On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, and What Can Be Done*, Princeton, 2014, p. 75 e p. 80.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica"²⁷ si sia data una particolare enfasi al tema del ruolo degli esperti nel discorso pubblico. Per converso, durante la gestione della pandemia, è chiaramente emersa la necessità di e una tensione verso una valorizzazione del sapere esperto sui mass media. In particolare, l'AgCom in relazione ai canali mediali regolamentati (radio e televisioni) con la delibera del 18 marzo 2020 ha statuito che i media tradizionali devono «garantire la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate»²⁸. In questo senso, pur con i limiti derivanti dal vuoto legislativo sull'inquadramento delle piattaforme digitali, l'AgCom ha redatto anche una "Lettera per le piattaforme di condivisione di video e social media" auspicando un controllo sulla disinformazione scientifica sul Covid-19²⁹. Peraltro, in relazione al *Rapporto dell'Osservatorio sul giornalismo*, ritenuto dall'autorità strumento fondamentale per l'individuazione di proposte ordinamentali da sottoporre al Parlamento, un comunicato dell'AgCom ha ulteriormente posto l'accento su due problemi emersi in relazione all'informazione scientifica durante la prima fase della pandemia: i) una massiva circolazione di disinformazione in ambito scientifico sui social networks e ii) la difficoltà anche del giornalismo scientifico a fare informazione, delegandola spesso direttamente agli esperti scientifici³⁰. In continuità con quanto detto, la Task force "Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al COVID-19 sul web e sui social network" istituita dal decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'Informazione e all'Editoria del 4 aprile 2020 ha previsto la «promozione di campagne di adeguata informazione e comunicazione» con coinvolgimento di «soggetti e professionalità

²⁷ Fiano ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica" (ddl C. 1056 - 18^a Legislatura).

²⁸ AgCom, delibera del Consiglio n. 129 del 18 marzo 2020.

²⁹ *Ibid.* Su questa dinamica e non solo si veda: C. Magnani, *Emergenza sanitaria e libertà d'informazione: cenni sul contrasto alla disinformazione nei giorni del coronavirus*, in *Forum di Quaderni Costituzionali* (www.forumcostituzionale.it), 12 maggio 2020.

³⁰ AgCom, Comunicato stampa del 23 novembre 2020.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

esterni alla Pubblica Amministrazione» (art. 2, lett. b)³¹. Per svolgere quest'azione d'informazione il decreto disponeva anche la «definizione di opportune modalità idonee a potenziare e rendere più visibile ed accessibile l'informazione generata dalle fonti istituzionali, anche attraverso un migliore posizionamento sui motori di ricerca e sui social media»³². In questo senso, si può probabilmente interpretare questa ricerca di un *favor* per le informazioni istituzionali, oltre che per gli esperti impiegati dalle istituzioni, anche come estesa a quelli di cui all'art. 2, lett. b), del decreto. Questa ricerca di «asimmetria» è stata notata dalla dottrina³³ che non ha mancato di contestare alcuni aspetti di questa «forma di doping informativo»³⁴ ritenuti in frizione con la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione. In Unione Europea, il tema degli esperti (giornalisti ma non solo) è stato al contrario centrale nello sviluppo delle soluzioni riguardanti il contrasto alla disinformazione sulle piattaforme. In particolare, il *Code of practice on disinformation* ha stabilito, fra suoi principi ispiratori, quello di favorire la reperibilità di contenuti affidabili sfavorendo quelli inaffidabili³⁵. Inoltre, tale strumento di *soft law* ha previsto anche la necessità d'investire in tecnologie «to prioritize relevant, authentic, and authoritative information where appropriate in search, feeds, or other automatically ranked distribution channels» e di favorire «the assessment of content through indicators of the trustworthiness of content sources, media ownership and verified identity. These indicators should be based on objective criteria and endorsed by news

³¹ Art. 2, lett. B, Decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'Informazione e all'Editoria del 4 aprile 2020.

³² Art. 2, lett. C, Decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'Informazione e all'Editoria del 4 aprile 2020.

³³ B. Ponti, *Le asimmetrie dell'Unità di monitoraggio per il contrasto alle fake news sul COVID-19*, in *LaCostituzione.info* (www.lacostituzione.info), 7 aprile 2020.

³⁴ B. Ponti, *La libertà di informazione al tempo della pandemia. Rilievi critici in margine all'istituzione dell'«unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al CoViD-19 sul web e sui social network»*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue 1, 2020, p. 641. *Contra*: L. Rinaldi, *La task force per le fake news sul CoViD-19 tra protezione del diritto all'informazione e ipotesi di censura del web*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue 1, 2020.

³⁵ «Dilute the visibility of disinformation by improving the findability of trustworthy content». Purpose IX, Code of practice on disinformation (2018), p. 3.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

*media associations, in line with journalistic principles and processes*³⁶. Questa tendenza al *favor* per il sapere esperto è stata incrementata a seguito della crisi pandemica sia rispetto alle manifestazioni del pensiero delle autorità sanitarie che a quelle degli esperti, come rilevato dalla “*Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation*” della Commissione europea del maggio 2021. Nel documento della Commissione al punto 7.4 “*Visibility of reliable information of public interest*” si prevede esplicitamente la necessità di rafforzare e sviluppare ulteriormente «*specific tools (e.g. information panels, banners, pop-ups, maps and prompts) that prioritise and lead users to authoritative sources on topics of particular public and societal interest or in crisis situations*»³⁷. Si è previsto in aggiunta che lo strumentario mediante il quale costruire questo *favor* comunicativo dovesse essere reso trasparente³⁸. A questo *favor* algoritmico si è affiancata infine la necessità espressa dalla Commissione di incrementare i “*trustworthiness indicators*” sui contenuti (punto 7.7). Rispetto al ruolo degli esperti sulle piattaforme, il *Digital services act* non sembra, invece, aver preso una posizione sul *favor* dell’*expert knowledge*, limitandosi a enunciare nel Considerando 62 che le piattaforme di grandi dimensioni dovrebbero «*ensure that recipients are appropriately informed, and can influence the information presented to them*»³⁹.

Sull’altra sponda dell’Atlantico il *favor* per gli esperti è stato al contrario sviluppato in autonomia dalle piattaforme digitali. Negli Stati Uniti, stante l’assenza di una disposizione costituzionale a tutela del diritto a essere informati⁴⁰, non si è difatti intrapresa nessuna azione di

³⁶ Ivi, p. 7.

³⁷ European Commission Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation (COM(2021) 262 final), p. 15.

³⁸ «*To deepen the existing Code’s commitment 59 on the prioritisation of relevant, authentic and authoritative content, signatories should also commit to publishing information outlining the methodology their recommender systems employ in this regard. This information should be included in the transparency centre. The Code’s signatories should consider ensuring that this information can be verified by third parties or through an independent audit, taking into consideration also the relevant provisions in the DSA proposals*». *Ibid.*

³⁹ Digital Services Act - DSA: proposta di regolamento COM(2020)825, Considerando 62.

⁴⁰ Manca, infatti, una distinzione nel Primo Emendamento e nella

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

tipo legislativo per contrastare la disinformazione e la *misinformation*; azioni che, come nel caso euro-italiano, avrebbero potuto essere gli strumenti impiegati anche per tentare di ricostruire un ruolo degli esperti nel dibattito pubblico online. Al proposito è opportuno segnalare che nella giurisprudenza statunitense manca anche un *case-law* dedicato alla valorizzazione dell'*expert knowledge*⁴¹ (qualora si voglia distinguere la stessa dal ruolo della stampa): «*[w]ithin public discourse, traditional First Amendment doctrine systematically transmutes claims of expert knowledge into assertions of opinion*»⁴². In questo senso, risulta evidente che come non esiste una posizione di privilegio per la stampa e un regime particolare per l'informazione così anche in relazione al sapere esperto (informazioni scientifiche *in primis*) non esiste né una possibile sua valorizzazione pubblica né un *discrimen* fra fatti (informazioni) e opinioni. Rispetto a quanto detto, si può anche rilevare che la crisi delle comunità epistemiche appare precedente all'avvento delle piattaforme e aveva già caratterizzato la nascita del web: «*the main culprit in encouraging resistance to expert knowledge is not motivated cognition. It is the democratization of the creation and authoritativeness of knowledge. Everyone is now an expert - from the*

giurisprudenza costituzionale della Corte Suprema fra la categoria della libertà della stampa e quella della libertà politica: S.R. West, Press *Exceptionalism*, in *Harv. L. Rev.*, 127, 2014, p. 2439 ss. La *doctrine* del Primo Emendamento largamente prevalente nella giurisprudenza statunitense è difatti quella che tende a vedere nel dibattito non regolamentato il migliore strumento per l'emersione della verità (anche in relazione ai fatti). Talvolta, tuttavia, un ruolo della stampa è stato riconosciuto in alcune *dissenting opinion*: vd. *Saxbe v. Washington Post Co.*, 417 U.S. 843, 863 (1974) (Powell, J., *dissenting*): «*An informed public depends on accurate and effective reporting by the news media. No individual can obtain for himself the information needed for the intelligent discharge of his political responsibilities. For most citizens, the prospect of personal familiarity with newsworthy events is hopelessly unrealistic. In seeking out the news, the press therefore acts as an agent of the public at large. It is the means by which the people receive that free flow of information and ideas essential to intelligent self-government. By enabling the public to assert meaningful control over the political process, the press performs a crucial function in effecting the societal purpose of the First Amendment*».

⁴¹ «*Unlike commercial information, expert knowledge is not the object of a distinct and well-recognized branch of First Amendment jurisprudence*». R.C. Post, *Democracy, Expertise, and Academic Freedom. A First Amendment Jurisprudence for the Modern State*, New Haven, 2012, p. 43.

⁴² *Ivi*, p. 44.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

*user-created content of Wikipedia to self-diagnosis of medical conditions to a website that provides do-it-yourself legal documents, we have created a society that finds experts unnecessary and even faintly suspect»*⁴³. In questo scenario tecnologico-legislativo, sono dunque state le piattaforme digitali, social networks *in primis*, a predisporre strumenti di contrasto alla disinformazione e a tentare di ricostruire il ruolo degli esperti nell'agorà digitale. Questo fenomeno trova fondamento nella libertà delle piattaforme di porre in essere opere di *content moderation*⁴⁴, o di privatizzazione della censura⁴⁵; nello specifico campo dell'informazione queste azioni anti-disinformazione e anti-*misinformation* hanno iniziato a delineare una trasformazione delle piattaforme in soggetti *quasi* mediali. Questa trasformazione – sulla quale non si può sapere quanta influenza abbia giocato il contemporaneo sviluppo del *Code of Practice on disinformation* in Europa – è partita con la segnalazione da parte delle piattaforme dei contenuti “inattendibili” con contestuale rimando a fonti “affidabili” (giornalistiche o scientifiche). Questo primo set di iniziative di contrasto alla disinformazione e insieme di ricostruzione di una forma di *favor* per i contenuti prodotti da fonti affidabili (anche se solo in fase di *fact-checking*) aveva colpito anche i post/tweet diffusi dall'allora presidente statunitense Donald Trump, considerati e segnalati con “targhetta” da Twitter come fuorvianti. La reazione di Trump era stata il famoso *Executive Order* sulla prevenzione della censura, volto a limitare il ruolo di “re-intermediazione” delle piattaforme rispetto ai contenuti diffusi nel discorso pubblico digitale⁴⁶. In tale prospettiva è necessario osservare che il potere delle piattaforme di decidere cosa può esistere sul *free marketplace of ideas* online, in base all'interpretazione congiunta del Primo Emendamento e della *Section 230 Communications Decency Act* (CDA), è il *frame* pratico-teorico nel

⁴³ S. Sherry, *Democracy's Distrust: Contested Values and the Decline of Expertise*, in *Harv. L. Rev. Forum*, 125, 2011, p. 10.

⁴⁴ E. Goldman, *Why Section 230 Is Better Than the First Amendment*, in *Notre Dame Law Review Reflection*, 95(1), 2019.

⁴⁵ Si permetta un richiamo a M. Monti, *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d'espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2019.

⁴⁶ G.F. Ferrari, *L'executive order sulla prevenzione della censura online: quali effetti sull'autonomia dei social network?*, in *DPCE Online*, 43 (2) 2020.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

quale devono essere lette le manovre per ricostruire un ruolo degli esperti sulle piattaforme stesse. L'ampiezza di questo potere di moderazione si è peraltro manifestato da ultimo nell'esclusione dai social networks dello stesso Donald Trump⁴⁷. In questo *frame* si può dunque rilevare come durante la pandemia le piattaforme, Facebook *in primis*, abbiano tentato anche con strumenti *ex ante* e non solo con quelli *ex post* (come le "targhette" di contenuto fuorviante di cui si diceva sopra) di contrastare la disinformazione e la *misinformation*, soprattutto attraverso la ricostruzione di un ruolo per gli esperti nell'agorà digitale. Nello specifico, «*when people search for information related to COVID-19 on Facebook, the platform will surface an educational pop-up with credible information from expert and governmental organizations such as the WHO and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*»⁴⁸. Questa valorizzazione del sapere esperto appare accomunare tutte le piattaforme, che hanno sviluppato strumenti per fornire una speciale visibilità ai contenuti autorevoli⁴⁹. Tali iniziative volte a privilegiare il sapere esperto sono state annoverate dalla dottrina fra gli «*educational approaches*»⁵⁰ delle piattaforme ed hanno avuto anche grande seguito nel dibattito sui vaccini, rispetto al quale il *favor* algoritmico o tramite popup dell'*expert knowledge* è stato infatti uno dei principali strumenti impiegati dalle piattaforme per contrastare soprattutto la *misinformation*⁵¹. In definitiva nell'ordinamento statunitense, in linea con il paradigma americano del non intervento statale nel e sul *free marketplace of ideas*, sono state le piattaforme a ridare spazio agli esperti nel mondo digitale. Se questo fenomeno sarà limitato al momento emergenziale o si strutturerà in un più generale sistema teso

⁴⁷ Si vedano *ex multis* le interessanti considerazioni sulle azioni e il ruolo dei social nell'esclusione di Donald Trump di Manetti: M. Manetti, *Facebook, Trump e la fedeltà alla Costituzione*, in *Forum di Quaderni costituzionali* (www.forumcostituzionale.it), 6 febbraio 2021.

⁴⁸ S. Singh - K. Bagchi, *How Internet Platforms Are Combating Disinformation and Misinformation in the Age of COVID-19*, in www.newamerica.org, p. 9. Sulla stessa lunghezza d'onda si è mosso Twitter: *ivi*, p. 19.

⁴⁹ *Ivi*, p. 4.

⁵⁰ A. Santos Rutschman, *Social Media Self-Regulation and the Rise of Vaccine Misinformation*, in *Saint Louis University School of Law - Legal Studies Research Paper Series*, no. 2021-06, p. 19 ss.

⁵¹ *Ivi*, p. 18 ss.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

a incrementare la visibilità delle informazioni prodotte dagli esperti, come quello che sembra star prendendo forma in Europa grazie al *Code of practice on disinformation*, solo il tempo potrà dirlo. Soprattutto in relazione alle iniziative intraprese durante la pandemia, infatti, si potrebbe immaginare le stesse come parte di una “comunicazione di emergenza”⁵² limitata nel tempo e contestuale a una situazione particolare. In generale sembra però potersi affermare che – soprattutto a causa di pressioni foranee alle piattaforme – anche se originariamente «[t]he people who built these platform companies did not set out to do so in order to take over the responsibilities of a free press»⁵³ oggi le piattaforme stanno assumendo una serie di “doveri etici” tipici delle *media companies*, compreso quello di dare spazio agli esperti nella sfera pubblica.

3. *Legittimità costituzionale del favor degli esperti nel discorso pubblico: una panoramica degli spazi di azione in Italia e negli USA*

Obiettivo di questo paragrafo è quello di affrontare il fondamento costituzionale della valorizzazione del sapere esperto delle comunità epistemiche sulle piattaforme e in generale nel discorso pubblico. La premessa alle considerazioni che ivi si svolgeranno è che il tema della tutela dell’*expert knowledge* non ha trovato un ampio riscontro negli studi di diritto costituzionale e comparato, in parte a causa del fatto che la necessità di una forma di salvaguardia del sapere esperto appare essere un fenomeno abbastanza nuovo nelle società occidentali. Infatti, il *favor* per gli esperti negli ordinamenti giuridici occidentali era garantito dai giornalisti, come *gatekeepers* dell’informazione, e solo con l’avvento della Rete «la “libera stampa” di cui parlava Croce, che giocava un ruolo di educazione, di filtro, di guida ha perduto il “ruolo di cerniera tra élite e massa” (...), a favore del web, che permette di arrivare alle notizie senza filtro»⁵⁴. In questa prospettiva è inoltre

⁵² *Ex multis*, sul concetto e le modalità: M. Lombardi, *Comunicare nell'emergenza*, Milano, 2005.

⁵³ E. Bell, *Facebook is eating the world*, in *Colum. Journalism Rev.* (www.cjr.org), 7 marzo 2016.

⁵⁴ S. Cassese, *La manifattura del consenso*, in *Il Foglio* (www.ilfoglio.it), 6 Agosto 2019. Nella definizione di esperti usata in questo saggio anche i giornalisti

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

opportuno rilevare che gli stessi giornalisti possono essere considerati esperti in determinate circostanze, possono essere divulgatori scientifici o “esperti” nella copertura dei fatti di cronaca, i quali sono ascrivibili alla categoria “informazione” quanto i fatti della scienza⁵⁵. Fatte queste premesse è dunque possibile cercare di indagare il fondamento costituzionale del *favor* per l’*expert knowledge* e gli esperti nel discorso pubblico nei due ordinamenti in esame.

Per quanto riguarda il sistema italiano, il fondamento di una posizione di *favor* per gli esperti nel discorso pubblico e nella sfera pubblica sembra *in primis* potersi riscontrare nel carattere passivo della libertà d’informazione, ossia nel diritto a essere informati dei cittadini⁵⁶. «L’informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati) esprime, infatti, - al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle Regioni - una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico»⁵⁷. In questo senso se il diritto a

sono stati considerati fra gli esperti, una questione che tuttavia è “scivolosa” negli Stati Uniti: J. Blocher, *Public Discourse, Expert Knowledge, and the Press*, in *Washington Law Review*, 87(2), 2012, p. 438 ss. e S.I. Vladeck, *Democratic Competence, Constitutional Disorder, and the Freedom of the Press*, in *Washington Law Review*, 87(2), 2012, p. 540.

⁵⁵ Per una ricognizione generale sul ruolo dell’informazione prodotta dagli esperti nel dibattito pubblico si permetta un rimando al numero monografico di federalismi: *La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell’agorà digitale*, numero monografico *federalismi.it* (www.federalismi.it), 11, 2020.

⁵⁶ La riconduzione del diritto a essere informati all’art. 21 Cost. è contestata da un’autorevole parte della dottrina, che riconduce il diritto a essere informati compiutamente ad un’altra pluralità di fonti costituzionali: esso è «un valore deducibile da una serie di norme costituzionali che configurano la posizione dei singoli di fronte ai pubblici poteri (artt. 1, 3 comma 2, 9, 33, 64, 97 Cost.): norme dalle quali discende che, per poter esercitare consapevolmente i diritti politici, i cittadini dovrebbero essere posti in grado di essere compiutamente informati». A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, Parte speciale, Padova, 1992, p. 428.

⁵⁷ Corte cost., sent. 348/1990. Le sentenze sono plurime, in generale «La Corte correla quindi in modo stringente la possibilità per il cittadino di informarsi e la partecipazione “consapevole” alla formazione della volontà generale» (A. Papa, *“Democrazia della comunicazione” e formazione dell’opinione pubblica*, in P. Bilancia (a cura di), *Democrazia diretta vs democrazia rappresentativa. Profili problematici nel costituzionalismo contemporaneo*, numero monografico *federalismi.it* (www.federalismi.it), 1, 2017, p. 9, nota 19).

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

essere informati è sempre stato inteso come principalmente legato alla cronaca e all'azione della stampa, bisogna sottolineare che l'aspetto contenutistico del diritto di cronaca non è riservato alla mera attualità politica o sociale, ma anche «di quanto incessantemente lo spirito umano produce in campo politico, scientifico, economico, artistico e via dicendo»⁵⁸. Nell'epoca analogica il sapere esperto è stato distribuito nella società dal giornalismo divulgativo⁵⁹ o dagli esperti in prima persona attraverso i mass media tradizionali (televisioni, radio, giornali), ossia la «strumentazione oggettiva della libertà d'informazione»⁶⁰. I media tradizionali rappresentano parte di quelle «cattedre» di cui parla Sabino Cassese: l'esperto (o l'intellettuale) «fa una conferenza, scrive sui giornali e settimanali, partecipa a trasmissioni radiofoniche o televisive. La «cattedra» è parte del suo ruolo: è anche per questo che viene ascoltato più di altri»⁶¹. In definitiva, se in relazione al diritto a essere informati la dottrina si è soprattutto concentrata sul diritto di cronaca nella diffusione dei *fatti* di attualità politico-sociale (che risponde anch'esso a un sapere esperto, quello giornalistico) occorre rilevare che i *fatti* possono essere relativi anche alle scienze e alle materie dei saperi esperti accademici o tecnici. Alla diffusione di questi fatti *altri* si possono associare gli stessi doveri di «obiettività e imparzialità dei dati forniti»⁶², o in altri termini «l'attendibilità del pensiero (che in quanto espresso per informare assume la connotazione del sapere e della competenza) che viene diffuso»⁶³, che connotano la libertà d'informazione e il suo elemento passivo, il diritto a essere informati. Da questo punto di vista, in relazione all'*expert knowledge*, secondo alcuni autori si configurerebbe addirittura «un imperativo per gli organi di indirizzo politico non solo

⁵⁸ V. Crisafulli, *Problematica della Libertà d'informazione*, in *Il Politico*, 29, 1962, p. 298.

⁵⁹ La primazia del giornalismo nella diffusione di contenuti necessari al vivere democratico era peraltro stata rivendicata dalla Corte costituzionale nelle sentenze sulla costituzionalità dell'ordine dei giornalisti: Corte cost., sent. 11/1968. Cfr. anche Corte Cost. sent., n. 98/1968.

⁶⁰ P. Costanzo, *Informazione nel diritto Costituzionale*, in *Dig. Pubbl.*, VIII, Torino, 1993, p. 370.

⁶¹ S. Cassese, *Intellettuali*, Bologna, 2021, p. 83.

⁶² Espressione più volte usata dalla Corte costituzionale: Corte cost., sent. 155/2002.

⁶³ A. Papa, *op. cit.*, p. 8.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

di non compiere atti (legislativi o non) indotti da pressioni di incompetenti ed alimentate da cognizioni palesemente fallaci, ma anche di favorire una corretta conoscenza scientifica contrastando l'incompetenza»⁶⁴. In questa prospettiva si può d'altronde rilevare che il diritto a essere informati appare essere la base di legittimazione degli interventi dell'AgCom, come dimostrato dai costanti richiami dell'autorità garante all'art. 21 della Costituzione nei provvedimenti sopra visti⁶⁵.

Un ulteriore fondamento costituzionale del *favor* per gli esperti potrebbe tuttavia riscontrarsi anche nella disposizione dell'art. 9 della Costituzione in relazione alla promozione della cultura (e della ricerca scientifica)⁶⁶. Le *informazioni* degli esperti oltre a essere utili al dibattito pubblico sono infatti espressioni annoverabili nel termine "cultura" (e senza alcun dubbio in quello "ricerca scientifica") di cui all'art. 9 Cost.⁶⁷: sono invero manifestazioni del pensiero ascrivibili alla categoria delle "attività culturali"⁶⁸. È di interesse, allora, valutare se un ulteriore fondamento del *favor* per le espressioni degli esperti nel discorso pubblico potrebbe essere rinvenuto nell'art. 9 Cost. In questa sede non s'intende dunque concentrarsi sulla creazione del sapere scientifico, di cui all'art. 33 Cost., ma semmai sulla sua diffusione che è collegata

⁶⁴ G. Gemma, *L'incompetenza scientifica al potere: nuovo fronte del costituzionalismo liberaldemocratico*, in *Rivista AIC*, 1, 2021, p. 355.

⁶⁵ AgCom, delibera del Consiglio n. 129 del 18 marzo 2020.

⁶⁶ F. Merusi, *Art. 9*, in G. Branca (a cura di), *Principi fondamentali, Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1975, p. 452 e G. Rolla, *Beni culturali e funzione sociale*, in *Le Regioni*, 1987, p. 62. Per un primo richiamo al legame fra opinione pubblica-promozione della cultura-promozione del sapere esperto: G. Sobrino, *La promozione della cultura e della ricerca scientifica come strumenti di democrazia, anche di fronte alla pandemia Covid-19*, in L. Imarisio - M. Malvicini - G. Sobrino (a cura di), *Tra emergenza, eccezione e precauzione. Diritti e doveri di cittadinanza di fronte alla pandemia Covid-19*, Torino, 2020, p. 3 e p. 24. In generale cfr. M. Ainis, *Cultura e Politica. Il modello costituzionale*, Padova, 1991.

⁶⁷ «Invero, tra promozione della cultura e della scienza corre un rapporto di genere a specie»; inoltre si può assumere «lo statuto di bene culturale dell'opera scientifica». M. Ainis - M. Fiorillo, *L'ordinamento della cultura: manuale di legislazione dei beni culturali*, Milano, 2008, p. 139.

⁶⁸ F. Rimoli, voce *Cultura* [dir. cost.], *Diritto on line Treccani* (www.treccani.it), 2018.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

all'art. 21 della Costituzione⁶⁹. In tal senso rispetto agli artt. 33 e 21 il portato dell'art. 9 della Costituzione pone le basi per un intervento dello Stato che «deve offrire invece un impulso alla creazione e alla *distribuzione* dei fatti culturali»⁷⁰. Per quanto concerne l'art. 9, la Corte costituzionale ha rimarcato chiaramente che lo Stato «deve porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura (...); deve, inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali»⁷¹. In questo senso sembra doversi intendere la «promozione della cultura (art. 9, comma 1 Cost.) come elemento chiave per la crescita complessiva dei cittadini, in particolare delle fasce sociali più deboli (art. 3, comma 2): in una parola, della democrazia»⁷². Quindi, stante la possibilità di considerare l'*expert knowledge* come cultura e il portato dell'art. 9 da interpretarsi non solo come strumento per favorire la creazione di beni culturali/attività culturali (finanziamenti) ma anche come loro «valorizzazione-fruizione»⁷³, si potrebbe individuare nel suddetto articolo 9 Cost. un possibile ulteriore fondamento costituzionale per il *favor* delle manifestazioni del pensiero degli esperti nel discorso pubblico; fondamento che sarebbe complementare a quello rinvenibile nel diritto a essere informati. La promozione delle *informazioni* degli esperti si potrebbe quindi ricollegare all'obiettivo di favorire il godimento della cultura, nella forma di *expert knowledge*, presso il grande pubblico anche creando artificialmente spazi per la stessa nel discorso pubblico. D'altronde da questo punto di vista si potrebbe intendere questo *favor* per i saperi esperti anche come tutela di quelle attività culturali deboli che non riescono a imporsi contro il mercato, *rationale* che sembra sottendere per alcuni l'impianto

⁶⁹ «É chiaro che quella particolare manifestazione della libertà di pensiero che consiste nella possibilità di diffonderlo, riguardando ogni forma di pensiero, riguarda anche quelle più elevate espressioni di esso, che sono le creazioni artistiche e scientifiche. Della diffusione di queste non si occupa l'art. 33 Cost., il quale proclama e tutela la libertà dell'arte o della scienza e quella del loro insegnamento. Onde la disciplina della loro diffusione è da considerer ricompresa nel disposto del 1 comma dell'art. 21». Corte cost., sent. 56/1960.

⁷⁰ M. Ainis - M. Fiorillo, *op. cit.*, p. 162 (enfasi aggiunta).

⁷¹ Corte cost., sent. 118/1990.

⁷² M. Cammelli, *L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione*, in *Aedon* (www.aedon.mulino.it), 3, 2017.

⁷³ *Ibid.* Vd. A. Lazzaro, *Valorizzazione dei beni culturali e funzione sociale*, in *Dir. e proc. amm.*, 4, 2015.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

promozionale dell'art. 9 della Costituzione⁷⁴; d'altronde il fatto che il mercato non sempre riesca a tutelare gli interessi culturali appare certificato anche dalla presenza di una deroga, nel campo della cultura, al divieto di aiuti di Stato a livello di Unione europea⁷⁵. Così come dunque si può tutelare l'arte e la cultura deboli contro il mercato inteso in senso ampio, in egual modo si potrebbe aiutare il sapere esperto nel mercato digitale, ossia sulle piattaforme: questo ovviamente in attesa che esso sia in grado di emergere "autonomamente".

Sembra in conclusione potersi ritenere che le azioni poste in essere in Italia dall'AgCom e, soprattutto, in Europa dal *Code of Practice on disinformation* siano dunque compatibili con il paradigma della libertà di espressione ex art. 21 Costituzione e forse anche auspicabili non solo in base al diritto a essere informati ma anche in relazione al disposto dell'art. 9 della Costituzione (promozione della cultura e della ricerca scientifica)⁷⁶.

Per quanto concerne l'ordinamento statunitense, si può partire dal rilevare che le tradizionali *doctrines* del Primo Emendamento si basano da una parte sull'idea che il *free marketplace of ideas* sia in grado di far emergere la verità nel confronto fra opinioni⁷⁷ e dall'altra che tutti gli *speakers* abbiano un *equal value*⁷⁸. Dal primo punto di vista nel discorso pubblico (non nel discorso privato o nel *commercial speech*) appare, infatti, evidente l'assenza di un diritto a essere informati sul modello euro-italiano, ossia da intendersi come vero e proprio diritto dell'opinione pubblica a ricevere informazioni

⁷⁴ Cfr. F. Rimoli, *La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano*, Padova, 1992, p. 168. M. Ainis - M. Fiorillo, *op. cit.*, p. 117-118 e 186.

⁷⁵ Art. 87, par. 3, lettera d), Trattato di Maastricht. Vd. F. Togo, *Aiuti di Stato nel settore culturale*, in *Aedon* (www.aedon.mulino.it), 2, 2009.

⁷⁶ In tal senso, per alcuni queste azioni andrebbero anzi rafforzate con nuovi strumenti per incrementare la diffusione dell'*expert knowledge*: «ad esempio, appare doverosa l'introduzione di nuove istituzioni (o l'attribuzione di nuove competenze ad alcune di quelle esistenti) aventi la funzione di diffondere la conoscenza di dati scientificamente corretti e di contrastare in permanenza informazioni manifestamente false». G. Gemma, *op. cit.*, p. 356.

⁷⁷ *Ex multis*. E. Volokh, *In defense of the marketplace of ideas/search for truth as a theory of free speech protection*, in *Va. L. Rev.*, 97, 2011.

⁷⁸ K.L. Karst, *Equality as a Central Principle in the First Amendment*, in *U. Chi. L. Rev.*, 43, 1975.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

veritiere/verificate⁷⁹. Dal secondo punto di vista, appaiono invece rifiutate dalla giurisprudenza statunitense le tesi di Meiklejohn sulla sussistenza di un diverso ruolo degli *speakers* nel dibattito pubblico e nella *town hall* democratica⁸⁰, in favore di un'eguaglianza fra tutti i soggetti che prendono parte al discorso pubblico. In questo senso Robert Post si è interrogato sulle intersezioni fra la necessità per il discorso pubblico del sapere tecnico degli esperti e le *doctrines* del Primo Emendamento. Se è vero che «*[r]eliable expert knowledge is necessary not only for intelligent self-governance, but also for the very value of democratic legitimation*»⁸¹ tuttavia, poiché nel discorso pubblico non possono riconoscersi “verità”, allora ne consegue che «*[c]ommunication of expert knowledge within public discourse is typically protected by the value of democratic legitimation, which can obscure the distinct protections inspired by democratic competence. If an expert chooses to participate in public discourse by speaking about matters within her expertise, her speech will characteristically be classified as fully protected opinion*»⁸². Tralasciando in quest'analisi l'assenza di responsabilità disciplinari, ossia responsabilità rispetto ai contenuti trasmessi, che secondo Post caratterizza le *opinioni* degli esperti nel *public discourse* (a causa dell'assenza di un diritto a essere informati)⁸³, si può quindi sottolineare come l'*expert knowledge*

⁷⁹ Il tema della distinzione fra fatti e opinioni e della protezione del falso nel discorso pubblico statunitense in base alle *doctrines* del Primo Emendamento è stato recentemente affrontato da plurime voci: M. Tushnet, *'Telling Me Lies': The Constitutionality of Regulating False Statements of Fact*, in *Harvard Public Law Working Paper No. 11-02*, 2011; F. Schauer, *Facts and the First Amendment*, in *UCLA L. Rev.*, 57, 2010; S.G. Gey, *The First Amendment and the Dissemination of Socially Worthless Untruths*, in *Fla. St. U. L. Rev.*, 36, 2008. Si vedano le ben note sentenze: *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964); *Gertz v. Robert Welch, Inc.*, 418 U.S. 323 (1974); *United States v. Alvarez*, 567 U.S. 709 (2012).

⁸⁰ Meiklejohn riteneva che il discorso pubblico «*does not require that, on every occasion, every citizen shall take part in public debate. Nor can it even give assurance that everyone shall have opportunity to do so.... What is essential is not that everyone shall speak, but that everything worth saying shall be said*». A. Meiklejohn, *The Constitutional Powers of the People: The Constitutional Power of the People*, New York, 1965, p. 26.

⁸¹ R.C. Post, *op. cit.*, p. 32-33.

⁸² *Ivi*, p. 43 (enfasi aggiunta).

⁸³ L'esempio proposto da Post è esplicativo: «*Biologists can with impunity write editorials in the New York Times that are such poor science that they would*

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

nell'ordinamento statunitense sia relegata a opinione politica con lo stesso valore di qualsiasi altra e non meritevole di spazi particolari. Se difatti identificare gli esperti è fondamentale per la democrazia anche per Post⁸⁴, l'autore evidenzia però che dal punto di vista delle *doctrines* del Primo Emendamento non sembra riscontrabile alcun ruolo per gli esperti nel dibattito pubblico, che al contrario appare caratterizzato da una sorta di «*unrestrained epistemic egalitarianism*»⁸⁵. In ragione di queste considerazioni, altri studiosi hanno al proposito parlato di un vero e proprio «*epistemological problem*» del Primo Emendamento⁸⁶. In definitiva⁸⁷ appare evidente che il modello statunitense del *free marketplace of ideas* si pone come modello antitetico a quello euro-italiano: la non riconoscibilità del falso, anche in termini di fatti, conduce sia all'impossibilità di riconoscere un diritto a essere informati sul modello euro-italiano sia all'impraticabilità di formulare norme come quelle sulla "promozione della cultura" o quelle su un *favor* per le comunità epistemiche nella sfera pubblica, essendo la voce degli esperti inquadrata come mero *political speech* nell'ambito del discorso pubblico (al contrario di quanto avviene nel discorso privato e nel *commercial speech*). A tal proposito non appare casuale che chi, negli Stati Uniti, ha tentato di contestare questa visione anti-epistemica sia proprio partito dalla necessità di distinguere i fatti dalle opinioni⁸⁸. Altri hanno invece proposto, per arrivare a una valorizzazione della *expert knowledge*, di promuovere il ruolo delle istituzioni produttrici di

constitute grounds for denying tenure within a university. Members of the general public can rely on expert pronouncements within public discourse only at their peril. Such pronouncements are ultimately subject to political rather than legal accountability». Ivi, p. 44.

⁸⁴ Ivi, p. 32.

⁸⁵ *Ibid.* In questo senso è però chiaro che «*egalitarian principles cannot be allowed to run amok when it comes to how we understand truth or, if you will, expert knowledge*» (R.K.I. Collins - D.M. Skover, *The Guardians of Knowledge in the Modern State: Post's Republic and the First Amendment*, in *Washington Law Review*, 87(2), 2012, p. 369).

⁸⁶ P. Horwitz, *The First Amendment's Epistemological Problem*, in *Washington Law Review*, 87(2), 2012, p. 447.

⁸⁷ J. Blocher, *op. cit.*, p. 433.

⁸⁸ «*One possibility, of course, would be for law to take an active role in separating fact from opinion and protecting claims of expert knowledge, even in public*». J. Blocher, *op. cit.*, p. 432. Cfr. P. Horwitz, *The First Amendment's Epistemological Problem*, cit., p. 472 ss.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

conoscenza⁸⁹, università *in primis*. In conclusione, malgrado non manchi la consapevolezza della necessità di un'opinione pubblica ben informata anche nella giurisprudenza della Corte Suprema americana⁹⁰, è evidente che la soluzione prescelta dal sistema costituzionale statunitense è quella della libertà di espressione come libertà negativa, correlata alla fiducia milliana nel discorso pubblico⁹¹: «*by forbidding discrimination among speakers and ideas, modern First Amendment doctrine emphasizes “the political equality that all citizens enjoy within a democracy.” Every idea, no matter how misguided, and every speaker, no matter how ill-equipped, stands on equal footing. Truth and falsity have largely dropped out of the equation*»⁹².

La considerazione a cui sono giunti alcuni autori è quindi che «*[w]ithout more—that is, without an account of why and how people in public discourse will be able to separate truth and expert knowledge from falsehood and chicanery—the basic premise that expert knowledge will inform participatory democracy will fail*»⁹³. Il riconoscimento del valore per la democrazia delle espressioni delle comunità epistemiche appare perciò in frizione con le *doctrines* del Primo Emendamento, volte a disconoscere da una parte la sussistenza di limiti contenutistici alle *opinioni* degli esperti – cioè la diffusione di fatti verificati – e dall'altra a negargli – coerentemente con l'assenza di un diritto a essere informati dell'opinione pubblica e alla suddetta assenza di “doveri di verità” in campo agli esperti – un ruolo peculiare e di *favor* nel discorso pubblico. Una parziale eccezione a questa impostazione si era nondimeno avuta in un caso specifico, quello dei monopoli, o meglio oligopoli, dei *broadcasters* (in base allo *scarcity principle*), con l'emanazione della *FCC Fairness doctrine* (istituita nel 1949 e abbandonata nel 1987). La *FCC Fairness doctrine* era una normativa fortemente impostata su una sorta di diritto a essere

⁸⁹ «*Some institutions may require institutional protection if they are to serve their proper function within our public sphere*». Ivi, p. 492. Non è tuttavia chiarissimo quali siano le azioni di queste istituzioni che meritano una “*constitutional deference*”.

⁹⁰ Fra le tante affermazioni si può ricordare quella in *Thornhill v. Alabama*, 310 U.S. 88, 104 (1940) che aveva riaffermato l'importanza «*of an informed and educated public opinion with respect to a matter which is of public concern*».

⁹¹ J. Blocher, *op. cit.*, p. 435.

⁹² P. Horwitz, *The First Amendment's Epistemological Problem*, cit., p. 471.

⁹³ J. Blocher, *op. cit.*, p. 434.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

informati del pubblico americano, con l'istituzione dell'obbligo per i *broadcasters* di affrontare *controversial issues* di interesse pubblico con una pluralità di *viewpoints*. Si creava così un sistema dove non solo i politici ma anche gli esperti erano chiamati a rivestire un ruolo di "speakers" favoriti nell'ambiente mediale. Già nel 1941⁹⁴, peraltro, la FCC aveva evidenziato come «*the licensee has assumed the obligation of presenting all sides of important public questions, fairly, objectively and without bias. The public interest – not the private – is paramount*»⁹⁵. Tale impostazione della FCC del 1941 non fu però mai realmente applicata e appare in palese contrasto con le *doctrines* del Primo Emendamento. Nell'applicazione della *FCC Fairness doctrine* si arrivò tuttavia a richiedere che i *broadcastings* che trasmettevano pubblicità sulle sigarette diffondessero anche delle "repliche" di esperti medici sugli effetti del fumo sulla salute⁹⁶, ritenendo che sulla questione il diritto a essere informati richiedesse un ruolo degli esperti medici nel dibattito pubblico. L'applicazione della *Fairness doctrine* da parte dei singoli *broadcastings* non appariva tuttavia contestabile in base al diritto a essere informati⁹⁷, in relazione agli esperti selezionati o al modo di trattare una questione controversa, in quanto questioni che rientravano appieno nella libertà giornalistica dei *broadcastings*. Il sistema previsto dalla *Fairness doctrine* generava peraltro una grossa contraddizione fra il concetto di *free speech* statunitense, basato sull'esclusione di ingerenze da parte dello Stato, e tale forma di diritto a essere informati: tuttavia essendo impossibile un vaglio "pubblico" sul contenuto dei dibattiti inerenti le *controversial issues* sembra potersi leggere questo diritto a essere informati più come un diritto ad assistere

⁹⁴ Sulla prima evoluzione della *Fairness Doctrine*: S.J. Simmons, *Fairness Doctrine: The Early History*, in *Fed. Comm. B.J.*, 29, 1976.

⁹⁵ FCC Reports, Volume 8, March 1, 1940 to August 1, 1941, p. 340.

⁹⁶ R.L. Barrow, *The Equal Opportunities and Fairness Doctrines in Broadcasting: Pillars in the Forum of Democracy*, in *U. Cin. L. Rev.*, 37, 1968, p. 476 ss.

⁹⁷ Tuttavia, alcuni riconoscevano che «*[p]erhaps the most sensitive aspect of the fairness doctrine is accuracy of news reporting. As the news services of the three major television networks are the principal news source for most Americans, misstatement or suppression of the facts or essential elements of public issues could leave the public largely misinformed or uninformed*». R.L. Barrow, *The Fairness Doctrine: A Double Standard for Electronic and Print Media*, in *Hastings L.J.*, 26, 1975, p. 679

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

a una trattazione di una questione particolare che come quello di ricevere *informazioni* (fatti) verificati sulla stessa⁹⁸.

In questo scenario, come rilevato dalla Corte Suprema, l'avvento di Internet non ha fatto altro che rafforzare l'idea dell'uguaglianza degli *speakers* nel sistema giuridico statunitense – lo ha fatto rispetto alla stampa, ma lo stesso si può dire per gli esperti più in generale -: «*We have consistently rejected the proposition that the institutional press has any constitutional privilege beyond that of other speakers.*» (...) *With the advent of the Internet and the decline of print and broadcast media, moreover, the line between the media and others who wish to comment on political and social issues becomes far more blurred*»⁹⁹. Eppure, da questo punto di vista, la seconda rivoluzione digitale con la piattaforma dell'Internet ha cambiato le carte in tavola rispetto alle suggestioni barlowiane di un Internet come luogo di libertà ed eguaglianza assoluta, reinserendo potenziali forme di (re)intermediazione: la dottrina statunitense ha invero ben compreso il ruolo fondamentale delle piattaforme descrivendo *il free speech* dell'era contemporanea come una relazione trilaterale fra Stato, cittadini e piattaforme¹⁰⁰. Si può infatti osservare come il tema delle infrastrutture su cui si svolge il discorso pubblico online sia oggi percepito come centrale e come sia chiaro che le piattaforme sono un soggetto ormai imprescindibile nel mondo digitale¹⁰¹. In tal senso, la creazione di una posizione di *favor* per gli esperti da parte delle piattaforme digitali è da inserire nell'ambito di un'azione che non viola l'eguaglianza politica dei cittadini poiché posta in essere da un soggetto privato su uno spazio privato. Malgrado la differenziazione fra fonti di

⁹⁸ In questa prospettiva sembra potersi leggere la posizione del Justice White nel caso *Red Lion*: «*the people as a whole retain their interest in free speech by radio and their collective right to have the medium function consistently with the ends and purposes of the First Amendment. It is the right of the viewers and listeners, not the right of the broadcasters, which is paramount. (...) It is the purpose of the First Amendment to preserve an uninhibited marketplace of ideas in which truth will ultimately prevail, rather than to countenance monopolization of that market, whether it be by the Government itself or a private licensee*». *Red Lion Broadcasting Co. contro Federal Communications Commission*, 395 US 367 (1969).

⁹⁹ *Citizens United v. FEC*, 558 U.S. 130 S. Ct. 876 (2010).

¹⁰⁰ J.M. Balkin, *Free Speech is a Triangle*, in *Colum. L. Rev.*, 118, 2018.

¹⁰¹ J.M. Balkin, *Old-School/New-School Speech Regulation*, in *Harvard Law Review*, 127, 2014.

informazione nella sfera pubblica sia in palese contrasto con l'idea dell'uguaglianza degli *speakers* prescritta dal Primo Emendamento, le piattaforme digitali stanno difatti introducendo (come in passato fece la stampa) un *favor* per le espressioni degli esperti. La suddetta dinamica rientra in quel potere di regolazione dei contenuti delle piattaforme che è garantito dalla Sezione 230 CDA e da quella interpretazione del Primo Emendamento che appare attribuire una libertà di espressione in campo alle stesse; libertà che si estrinseca nella facoltà delle piattaforme digitali di effettuare scelte di *content moderation* in piena autonomia¹⁰². Queste scelte sia contenutistiche che di *favor* per determinati utenti ad oggi, malgrado le suggestioni di applicazione della *state action doctrine*¹⁰³ o della *doctrine dei common carriers*¹⁰⁴ alle piattaforme, appaiono completamente in linea con l'interpretazione giurisprudenziale dominante della Sezione 230 CDA e del Primo Emendamento¹⁰⁵.

4. Conclusioni: alla ricerca del quarto diritto aletico (online)

Nell'attuale scenario mediale, sembra dunque assistersi a tentativi *in fieri* di ricostruzione del quarto diritto aletico formulato da Franca D'Agostini e Maurizio Ferrera, ossia il "Diritto di disporre di un sistema scientifico e in generale di autorità epistemiche affidabili"¹⁰⁶. In questo senso, se è vero che l'intermediazione della stampa si è persa sul web è altrettanto evidente che si sta concretizzando una nuova forma di

¹⁰² Così come si era attribuita una libertà di espressione in capo alle corporation con la *Citizens United* (*Citizens United v. FEC*, 558 U.S. 130 S. Ct. 876 (2010)) e una libertà di coscienza con la *Hobby Lobby* (*Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.*, 573 U.S. 682 (2014)): E. Stradella, *L'inserzione tra discorso commerciale e discorso politico*, in *dirittifondamentali.it* (www.dirittifondamentali.it), 1, 2016.

¹⁰³ K. Klonick, *The New Governors*, in *Harvard Law Review*, 131, 2018; *contra*: J.J. Peters, *The "Sovereigns of Cyberspace" and State Action: The First Amendment's Application (or Lack There of) to Third-Party Platforms*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 32, 2017.

¹⁰⁴ Come sembra quasi suggerito dal Justice Thomas nella *concurring opinion* della sentenza *Joseph R. Biden, Jr., President of the United States, et al. v. Knight First Amendment Institute at Columbia University, et al.* 593 U. S. ____ (2021).

¹⁰⁵ O. Pollicino, *op. cit.*, p. 60 ss.

¹⁰⁶ F. D'Agostini - M. Ferrera, *op. cit.*

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

(re)intermediazione sulla Rete, quella delle piattaforme digitali, che sta contribuendo alla rigenerazione del rapporto esperti-cittadini nel mondo digitale.

In una sorta di coincidenza degli opposti, Stati Uniti e Italia (ed UE) sembrano convergere, da strade diverse, verso una promozione delle comunità epistemiche nella sfera pubblica piattaforma; i primi attraverso l'operato dei soggetti privati, i secondi attraverso gli interventi delle autorità pubbliche. Rispetto a tale valorizzazione, tuttavia, si deve osservare che se il ruolo degli esperti nel discorso pubblico è stato oggetto di dibattito negli Stati Uniti, in Italia il suo studio appare ancora acerbo, soprattutto in campo giuridico. Mentre il dibattito americano è stato acceso dalla necessità di trovare una soluzione alla crisi e al declino delle comunità epistemiche, che non sembra potersi rinvenire nell'applicazione di un *right to be informed*, il dibattito italiano sul tema appare invece ancora poco stimolato. La scarsa attenzione a questa tematica sembra da doversi correlare alla presenza di soluzioni eteronome dell'Unione Europea (le azioni del *Code of Practice*) che "permettono" l'inazione del legislatore e a un'interpretazione della questione come aspetto secondario del diritto a essere informati di cui all'art. 21 della Costituzione. In entrambi i sistemi è ad ogni modo acclarata l'importanza per la democrazia dell'*expert knowledge*, in quanto è chiaro che la democrazia rappresentativa «ha bisogno del rapporto esperti-cittadini»¹⁰⁷ e che «*the collapse of the relationship between experts and citizens is a dysfunction of democracy itself*»¹⁰⁸.

Le soluzioni per provare a "sanare" questa disfunzione creatasi sulla Rete piattaforma appaiono però necessariamente diverse e divergenti nei due sistemi costituzionali. In questa prospettiva, la "via all'italiana" sembra più "tradizionale", esplicandosi nella possibilità di imporre forme di regolamentazione ai soggetti "mediali" (le piattaforme) per garantire una maggior visibilità dei contenuti degli esperti in nome del diritto a essere informati (e forse anche dell'art. 9 Cost.). L'appunto che si può fare in relazione all'ordinamento italiano riguarda il soggetto che sta svolgendo in maniera preponderante questa

¹⁰⁷ S. Cassese, *Ignoranti e orgogliosi di esserlo*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 novembre 2017.

¹⁰⁸ T. Nichols, *op. cit.*, p. 216.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

mission, ossia l'Unione Europea: se l'azione della Commissione, attraverso soprattutto il *Code of practice on disinformation*, appare compatibile con l'art. 21 della Costituzione, si deve però registrare l'inattività del legislatore italiano in quest'ambito. In questa dinamica, si può però anche evidenziare che l'egualitarismo politico non si possa tradurre in un egualitarismo di valore delle espressioni nei campi dell'*expert knowledge* nemmeno nell'ordinamento statunitense. Tale assunto, tuttavia, se trova una via "costituzionale" per esternarsi nel discorso pubblico italo-europeo, in base al diritto dei cittadini a essere informati, non riesce a farsi strada nel contesto costituzionale disegnato dalle attuali *doctrines* del Primo Emendamento. La "via alla statunitense" alla ricostruzione di uno spazio privilegiato per gli esperti nel discorso pubblico digitale passa dunque per l'operato dei soggetti privati. Questo era peraltro in qualche modo avvenuto anche nel mondo analogico attraverso l'azione dei mass media tradizionali¹⁰⁹, anche se tale fenomeno è stato ignorato dalle *doctrines* del Primo Emendamento che si sono da sempre caratterizzate per un'«*institutional agnosticism*»¹¹⁰ volto solo a considerare il rapporto Stato-cittadino senza guardare ai corpi intermedi e al loro impatto sul discorso pubblico.

In definitiva si può concludere che in entrambi gli ordinamenti sembra rilevabile una tendenza a ricostruire uno spazio per gli esperti nella sfera pubblica piattaforma, con strumenti che a oggi appaiono in linea con le rispettive disposizioni costituzionali. Tali strumenti possono sembrare una forma di "soluzionismo comunicativo"¹¹¹ ma potrebbero tuttavia funzionare per contrastare la *misinformation*, attraverso la diffusione di fonti affidabili di informazioni¹¹². A chiusura di questo scritto urge però ricordare come la cultura democratica, o meglio la cultura della democrazia

¹⁰⁹ Anche se un processo di decostruzione del ruolo delle comunità epistemiche era già iniziato con l'approccio populista di Fox News nel nuovo millennio: R. Peck, "Listen To Your Gut". *How Fox News's populist style changed the American public sphere and journalistic truth in the process*, in H. Tumber - S. Waisbord (eds.), *The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism*, Londra, 2021.

¹¹⁰ P. Horwitz, *First Amendment Institutions*, Cambridge (MA), 2013, p. 5.

¹¹¹ Si vedano al riguardo gli interessanti saggi presenti nei numeri 3/2020 e 3/2021 della rivista *Comunicazione politica*.

¹¹² Cfr. C. Sunstein, *op. cit.*, p. 75 e p. 80.

rappresentativa, vada coltivata e che ridare centralità agli esperti non significa che essi riacquisiranno un peso nel discorso pubblico¹¹³; in relazione ai meccanismi sociologici correlati alla fiducia negli esperti e alla creazione di una comunicazione comprensibile da parte delle comunità epistemiche il diritto può infatti ben poco. Infine, il *favor* per determinati soggetti potrebbe essere ricondotto a una sorta di privatizzazione della censura¹¹⁴ che, in contesti monopolistici o oligopolistici (come i mercati nei quali agiscono le attuali piattaforme) e in assenza di adeguati controlli pubblici e/o di creazione di responsabilità, può sollevare numerosi interrogativi sulla tutela della libertà di espressione online¹¹⁵.

ABSTRACT: The paper aims to capture the role of epistemic communities in the public discourse. More precisely, the paper explores how the roles of expert knowledge and of experts are being reconstructed on digital platforms (social networks *in primis*) and what are the constitutional grounds for this action. In order to investigate this issue, the paper compares two prototypical legal systems in the regulation of the digital world, the US and the EU-Italian one.

¹¹³ In questo senso Nichols ha rilevato che «*[r]ather, Americans now think of democracy as a state of actual equality, in which every opinion is as good as any other on almost any subject under the sun. Feelings are more important than facts: if people think vaccines are harmful, or if they believe that half of the US budget is going to foreign aid, then it is “undemocratic” and “elitist” to contradict them*» (T. Nichols, *op. cit.*, p. 232). Su questa *forma mentis* ben poco può fare il diritto, se non incentivare forme educative che aiutino a comprendere il funzionamento della democrazia rappresentativa e a ricostruire un rapporto di “fiducia scettica” verso gli esperti e la scienza: I. Cerovac, *The Role of Experts*, cit.

¹¹⁴ Il *favor* algoritmico è infatti stato descritto come “censura indiretta”, soprattutto per quanto riguarda i motori di ricerca: M. Monti, *Privatizzazione*, cit.

¹¹⁵ Si veda per il dibattito sia in Europa che negli USA: K. Klonick, *op. cit.*; T. Gillespie, *Custodians of the Internet*, New Haven, 2018; M. Bassini, *Fundamental Rights and Private Enforcement in the Digital Age*, in *European Law Journal*, 25(2), 2019; M. Monti, *Privatizzazione*, cit., e più recentemente: M. Bassini, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”*. *Spunti di comparazione*, in *Rivista di diritto dei media* (rivista.medialaws.eu), 1, 2021.

Forum: *Scienza e tecnica nel diritto e nello spazio pubblico*

Matteo Monti

Gli esperti nella sfera pubblica piattaforma

KEYWORDS: expert knowledge – freedom of expression – right to be informed – digital platforms

Matteo Monti – Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato, LUISS Guido Carli (matteo.monti@luiss.it)